

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

OGGETTO:

ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Cavagnino Augusto - Presidente	Sì
2. Bertuzzi Marco - Consigliere	Sì
3. Monti Felice - Vice Sindaco	Giust.
4. Velati Sara - Consigliere	Sì
5. Romanati Gino - Consigliere	Sì
6. Cherubin Elisa - Consigliere	Sì
7. Bressan Fiorella - Consigliere	Sì
8. Mongini Massimo - Consigliere	Sì
9. Rossi Danny - Consigliere	Sì
10. Petra Di Caccuri Marco - Consigliere	Sì
11. Binetti Luna Chiara Simona Armida - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Presiede il Dr. Augusto Cavagnino nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la Dr.ssa Anna Laura Napolitano, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

OGGETTO: ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 05/07/2017

Il Responsabile del Servizio
(Dr.ssa Anna Laura Napolitano)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 05/07/2017

Il Responsabile del Servizio
(Piera Cavallotti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che tra le misure contenute nel D.L. 66/2014, come convertito in Legge 89/2014, tese a razionalizzare la spesa pubblica, tramite una modifica all'art. 33 c. 3-bis D.Lgs. 163/2006 è stata introdotta una forma di accentramento della gestione delle gare, ritenendo che tale previsione possa eliminare taluni costi inutili connessi alla frammentazione tra i Comuni che non sono capoluogo di Provincia della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture, facendo salvi gli acquisti tramite il mercato elettronico e le convenzioni Consip o altri soggetti aggregatori di riferimento;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 50/2016 confermando i principi contenuti nell'abrogato D.Lgs. n.163/2006 regola la materia con gli articoli 37 e 38 introducendo l'obbligo della qualificazione delle stazioni appaltanti;

RICHIAMATO nello specifico l'art.37 del D.Lgs.n.50/2016 che, confermando i contenuti del D. Lgs. N.163/2006, in materia di stazione appaltante così dispone:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#).

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#)."*

VISTO l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56: "Disposizione sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", prevede che: "La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

EVIDENZIATO che l'adesione alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

- Costituisce per questo Comune non soltanto una conveniente modalità di adempiere agli obblighi di legge sopra menzionati, bensì anche una opportunità per attuare positive economie di scala nonché per omogeneizzare il proprio *modus operandi* con quello degli altri enti aderenti;
- Consente al Comune di delegare alla stessa le procedure di gara assicurando, pertanto, il regolare svolgimento delle funzioni comunali in materia di acquisizione di lavori, servizi e forniture, che sarebbero altrimenti gravemente compromesse;
- Consente al Comune di fruire di ulteriori servizi di supporto tecnico-amministrativo, con l'opportunità di utilizzare professionalità interne e competenze maturate dalla Provincia del VCO;
- È mirata al rafforzamento della legalità, della prevenzione e sicurezza del territorio e della difesa dell'ordinamento da fenomeni di pressioni e condizionamenti illeciti;

RILEVATO che l'adesione alla Stazione Unica Appaltante comporta per il Comune i seguenti vantaggi:

- Miglioramento sia sul piano procedurale che qualitativo degli atti prodotti, anche in considerazione dell'elevata variabilità normativa che interessa da tempo il settore degli appalti pubblici;
- Univocità, semplificazione ed allineamento di procedure;
- Notevole sgravio di procedure per l'apparato burocratico interno e conseguente ottimizzazione delle risorse;

STABILITO pertanto, di costituire una convenzione tra il Comune di Soriso e la Provincia del V.C.O., ai sensi dell'art. 30 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO, quindi, di approvare lo schema di "Convenzione regolante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia del VCO e il Comune di Soriso", allegato sub "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, disciplinante le modalità per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, definendone finalità, durata, forme di consultazione degli Enti contraenti, loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti nove favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge,

DELIBERA

- Di approvare lo schema di "Convenzione regolante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia del VCO e il Comune di Soriso" che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato "A").

- Di demandare al Sindaco *pro tempore* del Comune di Soriso, la sottoscrizione della convenzione, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Soriso.
- Di dichiarare, con votazione separata avente il medesimo esito della precedente, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Cavagnino Augusto

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Laura Napolitano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 336 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 19/07/2017 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 19/07/2017

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Laura Napolitano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-lug-2017

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Soriso, lì 19/07/2017

Il Segretario Comunale
dr.ssa Anna Laura Napolitano